

VILLANACCI c. ITALIA
ricorso n. 5488/03
sezione II[^], 22 luglio 2008

FATTO

In data 16 aprile 1992, il ricorrente, sig. Damiano Villanacci, depositava un ricorso dinanzi il Pretore in funzione di Giudice del Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto sia ad una pensione d'invalidità nonché ad una assistenza domiciliare.

In data 30 aprile 1992, il Pretore fissava la prima udienza al 7 marzo 1994. Tra il 26 novembre 1996 ed il 20 febbraio 2001 si tenevano dodici udienze e con sentenza del 13 marzo 2001, depositata in data 26 marzo 2001, il giudice rigettava la domanda del ricorrente.

In data 27 luglio 2001, il ricorrente adiva la Corte di Appello di Roma in virtù della legge n. 89/2001 al fine di lamentare l'eccessiva durata del procedimento in questione chiedendo la somma di Lit. 40.000.00 (pari a € 20.658,28) a titolo di danno morale.

Con decreto del 25 febbraio 2002, depositato in data 23 aprile 2002, la Corte di Appello rilevava il superamento di una durata ragionevole, e riconosceva la somma di € 2.600,00 a titolo di danno morale e di € 541,55 per le spese di lite.

Tale decisione non veniva notificata e passava in giudicato in data 8 giugno 2003. Con lettera del 26 luglio 2002, il ricorrente informava la Corte dell'esito della procedura nazionale e la pregava di riprendere l'esame del suo ricorso. Il ricorrente comunicava, altresì, che non aveva impugnato la decisione in Cassazione in considerazione del fatto che tale rimedio può essere introdotto solo per questioni di diritto.

Le somme riconosciute in esecuzione della decisione *ex lege* Pinto sono state liquidate nel mese di agosto 2005.

DIRITTO

Con ricorso introdotto dinanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo in data 27 febbraio 1999, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito la CEDU) per l'eccessiva durata del procedimento interno, nonché per la insufficienza della somma riconosciuta dalla Corte di Appello di Roma a titolo di danno morale.

La Corte ha ritenuto il ricorso ricevibile in considerazione della insufficienza delle somme riconosciute dalla Corte di Appello di Roma e del lasso di tempo occorso per ottenere la liquidazione delle stesse, per cui ha dichiarato la sussistenza della qualità di "vittima" ai sensi dell'art. 34 CEDU (cfr. sent. 5 giugno 2007, *Delle Cave e Corrado c. Italia*, §§ 26-31, e sent. 29 marzo 2006, *Cocchiarella c. Italia*). La Corte ha, inoltre, ritenuto tale doglianza non manifestamente infondata ai sensi dell'art. 35 CEDU.

Sotto il profilo dell'art. 6 § 1 CEDU, la Corte ha osservato che il procedimento di cui si lamenta l'irragionevole durata ha avuto una durata complessiva di oltre otto anni e undici mesi per un grado di giudizio ed, inoltre, che la somma riconosciuta dalla Corte di Appello di Roma è stata liquidata oltre trentanove mesi dopo la data di deposito di detta pronuncia, il che rappresenta un circostanza aggravante in un contesto di violazione dell'art. 6 § 1 per irragionevole durata. Pertanto, in conformità con la sua giurisprudenza sul punto, la Corte ha ritenuto tale durata eccessiva e non rispondente ad una "durata ragionevole" e ha dichiarato la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU.

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU

A. Danno

Il ricorrente ha chiesto la somma di € 12.900,00 a titolo di danno non patrimoniale.

La Corte ha osservato che in mancanza di un rimedio interno, e tenuto conto dell'oggetto della controversia, avrebbe potuto liquidare la somma di € 12.000,00, mentre la Corte di Appello di Roma ha riconosciuto circa il 22% di tale importo.

Tuttavia, in considerazione dell'esistenza del rimedio Pinto, nonché della giurisprudenza adottata nel caso *Cocchiarella c. Italia* del 29 marzo 2006, §§ 139-142 e 146, la Corte ha riconosciuto al ricorrente, in via equitativa, la somma di € 2.800,00 ed, inoltre, la somma di € 3.300,00 per la frustrazione supplementare derivata dal ritardo nel versamento delle somme liquidate dalla Corte di Appello di Roma.

B. Spese

Il ricorrente ha chiesto la somma di € 6.371,00 a titolo di spese legali relative al procedimento *ex lege* Pinto e per quello dinanzi la Corte.

La Corte ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali può essere ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettività, necessità ed il carattere ragionevole degli importi richiesti (cfr. sent. 24 gennaio 2008, *Can e altri c. Turchia*, § 22). Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rigettato la domanda relativa alle spese sostenute per il procedimento Pinto, ritenendo ragionevole la somma liquidata dalla giurisdizione interna, mentre, decidendo in via equitativa come previsto dall'art. 41 CEDU, ha ritenuto ragionevole liquidare la somma complessiva di € 1.000,00 per le spese della procedura a Strasburgo.

C. Interessi moratori

La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.